

**VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI
SOLIDARIETA' E PER L'INCENTIVAZIONE ALL'ESODO ANTICIPATO**

In Milano, in data 10 dicembre 2008,

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “la Banca”) rappresentata dai Sigg. P. P. Cellerino, F. Zambruno, F. Ponti, C. Gonzaga e A. Cozzi e DB Consortium s.c.a.r.l.,rappresentata dal Sig. Joerg Oliveri del Castillo Schulz (di seguito “DB Consortium” o “il Consorzio”)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo

- DIRCREDITO FD rappresentata dai Sigg. C. Zappatori Segretario Nazionale, M. Boltri, C. Catalano, P. Amatucci, C. Piantanida, P. Tesei e A. Marabelli
- FABI rappresentata dai Sigg. V. Canevari, M. Belfiore, T. Torrisi Bertelli, S. Caldara, C. Brusaglia e M. Panigada
- FIBA-CISL rappresentata dai Sigg. M. Gemelli, M. Baldi, M. Piana, F. Magnelli, M. Marino, F. Toso, M. Cazzamalli, M. Pontiggia, C. Valena e A. Trinca Talalin
- FISAC-CGIL rappresentata dai Sigg. N. Maiolino Segretario Nazionale, C. Cornelli, M. Bordini, L. Santosuosso, R. Salzano, E. Bovero e A. Pozzi
- UILCA rappresentata dai Sigg. E. M. Iozia. Segretario Nazionale, L. Peveri, R. De Giovanni, R. Morra, S. Martorelli, C. Napoletano, C. Carfora, E. Cereghetti, S. Bertelli, R. Della Noce, M. Dell’Olio,

premessso che:

- a) in data 10 dicembre 2008, ad esito della procedura ex art. 15, 18 e 19 del CCNL 8.12.2007 avviata dalla Banca in merito al piano di ristrutturazione di cui all'informativa del 7 novembre 2008, è stato sottoscritto Verbale di accordo con il quale le parti hanno individuato, tra gli altri, il ricorso su base volontaria al Fondo di Solidarietà e l'incentivazione all'esodo anticipato volontario, quali strumenti utilizzabili per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali rivenienti dalla realizzazione del suddetto piano di ristrutturazione.

b) in pari data è stato stipulato "L' ACCORDO PER L'ACCESSO AL "FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO" PRESSO LA DEUTSCHE BANK SPA E DB CONSORTIUM s.c.a.r.l.",

si conviene quanto segue:

1. Al Personale che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, 1° comma, lett. b) del D.M. 28/4/2000 n. 158 verranno riconosciute le seguenti condizioni economiche integrative :
 - quale incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:
 - un importo pari al contributo a carico della Banca versato al Fondo di Previdenza per il Personale della Deutsche Bank SpA (5,50%), commisurato alla retribuzione annua lorda percepita dal lavoratore alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Detto importo, verrà calcolato per i mesi intercorrenti fra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO secondo le norme attualmente in vigore e sarà erogato in unica soluzione unitamente alle spettanze di fine rapporto; in alternativa, a richiesta dell'interessato, un contributo – a parità di costo per l'azienda – da versare al Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank sulla propria posizione individuale;
 - un numero di mensilità che sommate ai mesi di godimento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà, fino a 12 mesi di permanenza, sia pari a 15 con un minimo di quattro mensilità; da 13 a 24 mesi di permanenza nel Fondo di Solidarietà, cinque mensilità; da 25 a 60 mesi di permanenza nel Fondo di Solidarietà sei mensilità. Tale mensilità è calcolata sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita;
 - un ulteriore importo in cifra fissa pari a €1550.
 - applicazione, a decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà, delle agevolazioni in vigore per il personale in quiescenza;

- riconoscimento del premio di anzianità di cui all'art 28 del CIA 25.11.2005 relativo al raggiungimento di 25 anni ovvero di 35/40 anni di effettivo servizio nel Gruppo Deutsche Bank SpA qualora il suddetto diritto maturasse nel periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà;
- mantenimento dell'assistenza sanitaria tramite polizza assicurativa per tutto il periodo di erogazione dell'assegno straordinario e per i due anni successivi, ma non oltre al 31 dicembre dell'anno di compimento del 65° anno di età, con costo interamente a carico dell'azienda e con le stesse prestazioni previste per il personale in servizio;
- mantenimento delle azioni DB AG, acquisite a seguito dell'adesione al piano "Global Share", sino al termine previsto dalla legge e dal piano;
- riconoscimento di due annualità lorde (sulla base dell'ultima percepita in caso di morte, anche se dovuta a infortunio, qualora la stessa dovesse avvenire durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario.

DICHIARAZIONE DELLE AZIENDE

In relazione alla richiesta delle OO.SS., le aziende, nei confronti del personale di cui al punto 1 che precede con contratto di lavoro a part-time, daranno accoglimento alle domande di ripristino/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal mese precedente a quello di accesso al Fondo di solidarietà.

2. Al Personale in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà che optasse per l'erogazione in un'unica soluzione verranno applicate le seguenti condizioni:
 - corresponsione di un incentivo all'esodo, sotto forma di integrazione al TFR, pari al 90% di una mensilità per ogni mese di possibile godimento delle prestazioni del Fondo, con un minimo di 10. Per tale categoria di Personale la fruibilità dell'incentivo resterà subordinata ai criteri previsti per l'accesso alle prestazioni suddette;
 - qualora il suddetto Personale svolga attività di carattere commerciale, l'erogazione dell'incentivazione sarà subordinata alla sottoscrizione di apposito patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Cod. Civ., se non già in vigore, con durata di un anno. A fronte della sottoscrizione del suddetto patto la

Banca erogherà un importo pari al 10% della retribuzione annua lorda.

3. Al Personale che cessa dal servizio, in relazione alle scadenze del piano entro il mese di marzo 2010, avendo maturato i requisiti per avere diritto ad un trattamento pensionistico AGO (di anzianità o vecchiaia) verrà riconosciuto:
 - un incentivo all'esodo, sotto forma di integrazione al TFR, pari a quindici mensilità, ovvero un numero di mensilità pari al numero dei mesi mancanti al compimento del 65° anno di età se inferiore a quindici, con un minimo di 8 mensilità;
 - il mantenimento dell'assistenza sanitaria tramite polizza assicurativa per i due anni successivi a quello di cessazione del rapporto ma, in ogni caso, non oltre al 31 dicembre dell'anno di compimento del 65° anno di età - ovvero dell'anno di apertura della "finestra" di pensionamento se successiva - con costo interamente a carico dell'azienda e con le stesse prestazioni previste per il personale in servizio.
4. Per annualità lorda si intende la retribuzione annua lorda calcolata sulla base degli elementi fissi corrisposti su base mensile (escluse le indennità corrisposte a qualsiasi titolo, nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza).
5. Per mensilità si intende un dodicesimo della suddetta annualità.

Deutsche Bank S.p.A.

DB Consortium s.c.a.r.l.

Le Delegazioni sindacali

DIRCREDITO FD

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA